

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Trasformazione transfrontaliera di una società – Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva – Diniego di cancellazione dal registro delle imprese – Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione – Sfera di applicazione della libertà di stabilimento – Restrizione alla libertà di stabilimento – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive»

Nella causa C-106/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 22 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2016, nel procedimento promosso da

Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby, M. Berger, K. Jürimäe (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., da A. Gorzka-Augustynowicz, radca prawny;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e B. Trefil, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e F. de Figueiroa Quelhas, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da W. Mölls, L. Malferrari e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un ricorso presentato dalla Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. (in prosieguo: la «Polbud») avverso la decisione di rigetto dell'istanza di cancellazione dal registro delle imprese polacco formulata dalla ricorrente in seguito al trasferimento della propria sede legale in Lussemburgo.

Diritto polacco

Codice delle società commerciali

- 3 L'articolo 270 del Kodeks spółek handlowych (codice delle società commerciali), del 15 settembre 2000, come modificato (Dz. U. del 2013, n. 1030; in prosieguo: il «codice delle società commerciali»), così dispone:

«La società si scioglie:

(...)

2) con l'adozione da parte dei soci della delibera di scioglimento della società o di trasferimento della relativa sede all'estero, risultante da un verbale redatto da un notaio;

(...)».

- 4 L'articolo 272 del codice delle società commerciali prevede quanto segue:

«Lo scioglimento della società avviene dopo il compimento della liquidazione, nel momento della cancellazione della società dal registro».

- 5 L'articolo 288 di detto codice prevede quanto segue:

«§ 1. Dopo che l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio riferito al giorno precedente la ripartizione tra i soci del patrimonio residuo, una volta soddisfatti o garantiti i creditori (rapporto di liquidazione) e dopo la chiusura della liquidazione, i liquidatori devono pubblicare il rapporto presso la sede della società e depositarlo presso il giudice del registro, con contestuale presentazione della domanda di cancellazione della società.

(...)

§ 3. I libri e i documenti della società sciolta devono essere dati in custodia alla persona indicata nello statuto o nella delibera dei soci. In mancanza di tale indicazione, il giudice del registro designa il custode.

(...)».

- 6 Gli articoli da 551 a 568 del codice delle società commerciali concernono la trasformazione della società. Ai sensi dell'articolo 562, paragrafo 1, del medesimo codice:

«La trasformazione della società richiede una delibera adottata, nel caso di trasformazione di una società di persone, dai soci e, nel caso di trasformazione di una società di capitali, dall'assemblea dei soci o dall'assemblea generale, (...)».

Legge sul diritto internazionale privato

- 7 L'articolo 19, paragrafo 1, dell'Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe (legge sul diritto internazionale privato), del 4 febbraio 2011 (Dz. U. n. 80, posizione 432), così recita:

«Alla data del trasferimento della sede in un altro Stato, la persona giuridica è soggetta alla legge di detto Stato. La personalità giuridica acquisita nello Stato della sede precedente è conservata qualora ciò

sia previsto dalla legge di ciascuno degli Stati interessati. Il trasferimento della sede all'interno dello Spazio economico europeo non comporta la perdita della personalità giuridica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 8 La Polbud è una società a responsabilità limitata stabilita a Łąck (Polonia). Con delibera datata 30 settembre 2011, l'assemblea straordinaria dei soci di detta società ha deciso, in applicazione dell'articolo 270, punto 2, del codice delle società commerciali, di trasferire la sede legale in Lussemburgo. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, tale delibera non menzionava alcun trasferimento del luogo della sede amministrativa della Polbud, né del luogo dell'esercizio effettivo dell'attività economica della stessa.
- 9 In base a tale delibera, il 19 ottobre 2011 la Polbud ha depositato un'istanza d'inserimento dell'annotazione relativa all'avvio della procedura di liquidazione presso il tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese (in prosieguo: il «giudice del registro»). Il 26 ottobre 2011 è stata inserita in detto registro l'annotazione relativa all'avvio della liquidazione, ed è stato nominato il liquidatore.
- 10 Il 28 maggio 2013 l'assemblea dei soci della Consoil Geotechnik Sàrl, con sede legale in Lussemburgo, ha adottato una delibera che attuava, in particolare, la delibera del 30 settembre 2011, e trasferiva la sede legale della Polbud in Lussemburgo per rendere applicabile alla stessa il diritto lussemburghese, senza perdita della sua personalità giuridica. In base alla delibera del 28 maggio 2013, il trasferimento era efficace a tale data. Pertanto, il 28 maggio 2013 la sede legale della Polbud è stata trasferita in Lussemburgo, e detta società ha abbandonato la denominazione «Polbud» per assumere quella di «Consoil Geotechnik».
- 11 Il 24 giugno 2013 la Polbud ha depositato, dinanzi al giudice del registro, istanza di cancellazione dal registro delle imprese polacco. Tale istanza era motivata dal trasferimento della sede legale della società in Lussemburgo. Ai fini del procedimento di cancellazione, con decisione del 21 agosto 2013, detta società è stata invitata a produrre, in primo luogo, la delibera dell'assemblea con indicazione del nome del custode dei libri sociali e dei documenti dell'impresa disciolta, in secondo luogo i bilanci per il periodo dal 1° gennaio al 29 settembre 2011, dal 30 settembre al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, e dal 1° gennaio al 28 maggio 2013, sottoscritti dal liquidatore e dal soggetto incaricato della tenuta della contabilità, nonché, in terzo luogo, la delibera dell'assemblea dei soci che approvava il rapporto sulle operazioni di liquidazione.
- 12 La Polbud ha dichiarato di non ritenere necessaria la produzione di tali documenti, in quanto la società non era stata sciolta, né si era proceduto alla ripartizione degli attivi della società tra i soci, e la domanda di cancellazione dal registro era stata presentata in ragione del trasferimento della sede legale della società in Lussemburgo, ove la stessa esisteva ancora come società di diritto lussemburghese. Alla luce di ciò, con decisione del 19 settembre 2013, il giudice del registro ha respinto l'istanza di cancellazione per difetto di produzione dei citati documenti.
- 13 Avverso tale decisione la Polbud ha fatto ricorso dinanzi al Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (tribunale circondariale di Bydgoszcz, Polonia), che ha respinto il ricorso. La Polbud ha impugnato il rigetto dinanzi al Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (tribunale regionale di Bydgoszcz, Polonia), che ha parimenti respinto l'impugnazione con ordinanza del 4 giugno 2014. Detta società ha quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
- 14 Dinanzi a tale giudice, la Polbud sostiene che, alla data del trasferimento della propria sede in Lussemburgo, essa aveva perduto lo status di società di diritto polacco per divenire una società di diritto lussemburghese. Pertanto, secondo la Polbud, il procedimento di liquidazione andava chiuso e si doveva procedere alla sua cancellazione dal registro delle imprese in Polonia. Peraltro, la società fa osservare che il rispetto dei requisiti della procedura di liquidazione previsti dal diritto polacco non era necessario né possibile, in quanto essa non aveva perduto la personalità giuridica.
- 15 Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che la procedura di liquidazione è diretta alla cessazione dell'esistenza giuridica della società e comporta determinati obblighi a tale riguardo. Orbene, nel caso

di specie, la società continuerebbe ad esistere giuridicamente come soggetto di diritto di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia. Il giudice del rinvio si chiede quindi se l'imposizione, alla società di cui trattasi, di obblighi analoghi a quelli richiesti per la cessazione dell'esistenza giuridica della società in quanto tale non restringa eccessivamente la sua libertà di stabilimento. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se la constatazione della ricostituzione della società, sulla base della sola delibera dei soci relativa alla continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato membro d'origine, e la sua iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro ospitante, basata su tale delibera, siano opponibili allo Stato membro d'origine, sebbene in quest'ultimo sia in corso un procedimento di liquidazione.

- 16 In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che, sebbene in linea di principio sia vietato, ad uno Stato membro, rifiutare di riconoscere la personalità giuridica acquisita in un altro Stato membro e valutare la regolarità delle misure adottate dalle autorità di quest'ultimo, la cancellazione dal registro delle imprese di provenienza è retta dal diritto dello Stato membro d'origine, che deve garantire la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti nell'ambito della procedura di liquidazione. Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, che il giudice del registro non debba rinunciare a dar seguito a tale procedura.
- 17 In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, in base alla giurisprudenza della Corte, in linea di principio è ammesso verificare se l'intenzione di una società sia quella di stabilire un legame economico duraturo con lo Stato membro ospitante e se sia questo lo scopo per il quale essa sta trasferendo la sede legale, intesa come luogo dell'effettiva gestione e dell'effettivo esercizio dell'attività. I dubbi riguarderebbero, tuttavia, l'individuazione del soggetto, dello Stato membro ospitante o d'origine, che debba procedere a tale verifica.
- 18 In tal contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a che uno Stato membro in cui è stata costituita una società commerciale (società a responsabilità limitata) applichi le disposizioni di diritto nazionale che subordinano la cancellazione dal registro allo scioglimento della società in esito alla messa in liquidazione, qualora la società abbia formato oggetto, in un altro Stato membro, di ricostituzione sulla base di una delibera dei soci di continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato di costituzione.

In caso di risposta negativa:

- 2) Se gli articoli 49 e 54 TFUE possano essere interpretati nel senso che l'obbligo, risultante dalle disposizioni di diritto nazionale, di espletare la procedura di liquidazione della società – consistente nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e realizzare gli attivi della società, soddisfare i creditori o costituire garanzie in loro favore, depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti – la quale precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro, costituisce una misura adeguata, necessaria e proporzionata a un interesse pubblico meritevole di tutela, qual è la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori della società migrante.
- 3) Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le restrizioni alla libertà di stabilimento includono l'ipotesi in cui una società, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo Stato senza cambiare la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

- 19 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 giugno 2017, la Polbud ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

- 20 A sostegno della propria domanda, la Polbud fa valere, in sostanza, da un lato, che contrariamente a quanto emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la propria intenzione era quella di trasferire in Lussemburgo sia la sede legale che la sede effettiva, come attesta la delibera del 28 maggio 2013. Dall'altro lato, la Polbud osserva che le conclusioni presentate dall'avvocato generale, sebbene riportino le riserve espresse dalla Polbud in sede di udienza, nondimeno si basano sull'erronea constatazione di fatto presente in detta domanda. Di conseguenza, la Polbud ritiene necessaria la riapertura della fase orale del procedimento per poter chiarire le circostanze di fatto del procedimento principale.
- 21 Ai sensi dell'articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 22 Nel caso di specie, ciò non si verifica. Infatti la Polbud ha esposto, in sede di udienza, la propria valutazione del quadro fattuale della controversia. In particolare, ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sulla rappresentazione dei fatti del procedimento principale così come contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale e di precisare che la propria intenzione era quella di trasferire in Lussemburgo sia la sede legale che la sede effettiva. Quindi, la Corte considera, sentito l'avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire.
- 23 Peraltro, quanto alla critica mossa alle conclusioni dell'avvocato generale, occorre rilevare che né lo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale (sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
- 24 Dall'altro lato, in forza dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. A tal proposito, la Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell'avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale quest'ultimo giunge alle proprie conclusioni. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell'avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
- 25 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

- 26 Preliminarmente va rilevato che le questioni pregiudiziali si basano sulla premessa, contestata dalla Polbud, secondo cui quest'ultima non aveva intenzione di trasferire la sede effettiva in Lussemburgo.
- 27 In proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell'ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre quest'ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell'Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice

nazionale (v., in particolare, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 15).

- 28 Pertanto, si deve rispondere alle questioni sollevate sulla base di tale premessa, la cui fondatezza va tuttavia verificata dal giudice del rinvio.

Sulla terza questione

- 29 Con la terza questione, che va esaminata per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile ai trasferimenti della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, senza spostamento della sede effettiva della citata società.

- 30 I governi polacco e austriaco sostengono che gli articoli 49 e 54 TFUE non si applicano ad un trasferimento di società quale quello di cui al procedimento principale. Secondo il governo austriaco, la libertà di stabilimento non può essere invocata quando il trasferimento non è motivato dall'esercizio di un'attività economica effettiva attraverso l'insediamento in pianta stabile nello Stato membro ospitante. Il governo polacco richiama, in particolare, le sentenze del 27 settembre 1988, *Daily Mail and General Trust* (81/87, EU:C:1988:456), e del 16 dicembre 2008, *Cartesio* (C-210/06, EU:C:2008:723), per giustificare le proprie conclusioni, secondo cui un trasferimento di società quale quello di cui al procedimento principale non rientra nella sfera di applicazione degli articoli 49 e 54 TFUE.

- 31 Siffatta tesi non può essere accolta.

- 32 Infatti, va rilevato che l'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea. Pertanto, una società come la Polbud, che è stata costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro – nel caso di specie, alla legislazione polacca – può, in linea di principio, avvalersi di tale libertà.

- 33 In virtù dell'articolo 49, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società citate in quest'ultimo articolo comporta, in particolare, la costituzione e la gestione di tali società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento per le proprie società. Comprende quindi il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1988, *Daily Mail and General Trust*, 81/87, EU:C:1988:456, punto 17), purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da detto Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico nazionale.

- 34 A tal proposito va ricordato che, in assenza di uniformità nel diritto dell'Unione, la definizione del criterio di collegamento che determina il diritto nazionale applicabile ad una società rientra, conformemente all'articolo 54 TFUE, nella competenza di ciascuno Stato membro, avendo tale articolo posto sullo stesso piano la sede sociale, l'amministrazione centrale e il centro d'attività principale di una società come criteri di collegamento (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, *Daily Mail and General Trust*, 81/87, EU:C:1988:456, punti da 19 a 21).

- 35 Ne discende, nel caso di specie, che la libertà di stabilimento conferisce alla Polbud, società di diritto polacco, il diritto di trasformarsi in una società di diritto lussemburghese purché siano soddisfatte le condizioni di costituzione definite dalla legislazione lussemburghese e, in particolare, il criterio adottato dal Lussemburgo ai fini del collegamento di una società al proprio ordinamento giuridico nazionale.

- 36 Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti sollevati dai governi polacco e austriaco.

- 37 In primo luogo, l'argomento del governo austriaco relativo all'assenza di attività economica effettiva da parte della Polbud nello Stato membro ospitante non può essere accolto.
- 38 Infatti, la Corte ha dichiarato che rientra nella libertà di stabilimento una situazione come quella in cui una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro nel quale ha la sua sede sociale desidera creare una succursale in un altro Stato membro, quand'anche detta società sia stata costituita, nel primo Stato membro, al solo scopo di stabilirsi nel secondo, nel quale essa svolgerebbe l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, punto 17). Allo stesso modo, la situazione in cui una società costituita secondo la legislazione di uno Stato membro desidera trasformarsi in una società retta dal diritto di un altro Stato membro, nel rispetto del criterio stabilito dal secondo Stato membro ai fini del collegamento di una società al proprio ordinamento giuridico nazionale, rientra nella libertà di stabilimento, quand'anche detta società svolga l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nel primo Stato membro.
- 39 Occorre ancora ricordare che la questione dell'applicabilità degli articoli 49 e 54 TFUE è distinta dalla questione se uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che, in presenza delle possibilità offerte dal Trattato, i suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'impero della propria legge nazionale, tenuto conto del fatto che, secondo una consolidata giurisprudenza, uno Stato membro può adottare simili misure (sentenze del 9 marzo 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, punti 18 e 24, nonché del 30 settembre 2003, Inspire Art, C-167/01, EU:C:2003:512, punto 98).
- 40 Tuttavia, va rilevato che, come già dichiarato dalla Corte, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, punto 27, e del 30 settembre 2003, Inspire Art, C-167/01, EU:C:2003:512, punto 96).
- 41 Ne consegue che, nel procedimento principale, la circostanza che si sia deciso di trasferire verso il Lussemburgo la sola sede legale della Polbud, senza trasferimento della sede effettiva di detta società, non può, di per sé, determinare l'esclusione di un simile trasferimento dalla sfera di applicazione degli articoli 49 e 54 TFUE.
- 42 In secondo luogo, per quanto concerne le sentenze del 27 settembre 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, EU:C:1988:456), e del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723), non ne risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco, che il trasferimento della sede legale di una società debba necessariamente accompagnarsi al trasferimento della sua sede effettiva per rientrare nella libertà di stabilimento.
- 43 Per contro, da tali sentenze, così come dalla sentenza del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440), discende che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, ogni Stato membro ha la facoltà di definire il criterio di collegamento richiesto perché una società possa ritenersi costituita secondo la legislazione nazionale dello stesso. Nell'ipotesi in cui una società disciplinata dal diritto di uno Stato membro si trasformi in una società retta dal diritto di un altro Stato membro soddisfacendo le condizioni che la legislazione di quest'ultimo prevede affinché essa possa esistere nel suo ordinamento giuridico, detta facoltà, lungi dall'implicare una qualsiasi immunità della legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle società rispetto alle norme relative alla libertà di stabilimento, non può giustificare che detto Stato membro, imponendo, segnatamente, per una simile trasformazione transfrontaliera, condizioni più restrittive di quelle che disciplinano la trasformazione di una società all'interno dello Stato membro in questione, impedisca o dissuada la società in parola dal procedere a tale trasformazione transfrontaliera (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87, EU:C:1988:456, punti da 19 a 21; del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 109 a 112, nonché del 12 luglio 2012, VALE, C-378/10, EU:C:2012:440, punto 32).

- 44 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società.

Sulla prima e sulla seconda questione

- 45 Con la prima e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società, costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro, verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società retta dal diritto di tale secondo Stato membro, in conformità alle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.

Sulla sussistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

- 46 L'articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Per consolidata giurisprudenza, devono essere considerati come restrizioni alla libertà di stabilimento tutti i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio di tale libertà (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
- 47 Nel caso di specie, discende dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il trasferimento della sede di una società di diritto polacco in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia non comporta, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della legge sul diritto internazionale privato, la perdita della personalità giuridica. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, il diritto polacco riconosce in tal modo la possibilità, nel caso di specie, della prosecuzione della personalità giuridica della Polbud attraverso la Consoil Geotechnik.
- 48 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 270, punto 2, del codice delle società commerciali, nonché dell'articolo 272 dello stesso codice, la delibera dei soci relativa al trasferimento di sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia, adottata in applicazione dell'articolo 562, paragrafo 1, del summenzionato codice, comporta lo scioglimento della società in esito alla procedura di liquidazione. Inoltre, discende dall'articolo 288, paragrafo 1, dello stesso codice che, in difetto di liquidazione, una società che intende trasferire la sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia non può essere cancellata dal registro delle imprese.
- 49 Pertanto, nonostante in linea di principio possa trasferire la propria sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia senza perdere la personalità giuridica, una società di diritto polacco, quale la Polbud, che intende effettuare un tale trasferimento, può ottenere la propria cancellazione dal registro delle imprese polacco solo a condizione di aver proceduto alla liquidazione.
- 50 A tal proposito va precisato che, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, le operazioni di liquidazione comprendono la conclusione degli affari correnti e la riscossione dei crediti della società, l'adempimento degli obblighi e la realizzazione degli attivi, il soddisfacimento dei creditori o la costituzione di garanzie in loro favore, la presentazione dei bilanci risultanti da tali operazioni nonché la designazione di un custode dei libri e dei documenti della società in liquidazione.
- 51 Alla luce di ciò, si deve considerare che, richiedendo la liquidazione della società, la normativa nazionale di cui al procedimento principale è tale da ostacolare, se non addirittura impedire, la trasformazione transfrontaliera di una società e costituisce, pertanto, una restrizione alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punti 112 e 113).

Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento

- 52 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che una simile restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenza del 29 novembre 2011, *National Grid Indus*, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
- 53 In primo luogo, il giudice del rinvio considera che la restrizione alla libertà di stabilimento si giustifica, nel caso di specie, con l'obiettivo della tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti della società trasferita.
- 54 A tal proposito, va ricordato che la tutela degli interessi dei creditori e dei soci di minoranza è ricompresa tra le ragioni imperative d'interesse generale riconosciute dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2005, *SEVIC Systems*, C-411/03, EU:C:2005:762, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per la tutela dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, *AGET Iraklis*, C-201/15, EU:C:2016:972, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
- 55 Pertanto, gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano, in linea di principio, a misure di uno Stato membro volte ad evitare che gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza nonché dei lavoratori di una società, che è stata costituita in conformità al diritto dello stesso e continua ad esercitare la propria attività nel territorio nazionale, siano ingiustamente colpiti dal trasferimento della sede legale di detta società e dalla sua trasformazione in una società retta dal diritto di un altro Stato membro.
- 56 Tuttavia, ai sensi della consolidata giurisprudenza citata al punto 52 della presente sentenza, va parimenti verificato se la restrizione di cui al procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti, e non vada al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
- 57 Nel caso di specie, la normativa polacca prevede un obbligo di liquidazione della società che intende trasferire la propria sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia.
- 58 Va rilevato che tale normativa prevede, generalmente, un obbligo di liquidazione, senza tener conto del rischio effettivo di una lesione degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti e senza che sia consentito optare per misure meno restrittive capaci di salvaguardare detti interessi. Per quanto concerne, in particolare, gli interessi dei creditori, come rilevato dalla Commissione europea, la costituzione di garanzie bancarie o di altre garanzie equivalenti può offrire una tutela adeguata di tali interessi.
- 59 Ne consegue che l'obbligo di liquidazione imposto dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo della tutela degli interessi menzionati al punto 56 della presente sentenza.
- 60 In secondo luogo, il governo polacco invoca l'obiettivo del contrasto alle pratiche abusive per giustificare la normativa nazionale di cui al procedimento principale.
- 61 A tal proposito, gli Stati membri possono adottare tutte le misure tali da prevenire o sanzionare le frodi (sentenza del 9 marzo 1999, *Centros*, C-212/97, EU:C:1999:126, punto 38).
- 62 Tuttavia, discende dalla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza che il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in conformità alla legislazione di uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non può costituire di per sé un abuso.
- 63 Inoltre, la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode, né giustificare una misura che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2011, *National Grid Indus*, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 84).

- 64 Dal momento che l'obbligo generale di attuare una procedura di liquidazione si risolve nel costituire una presunzione generale di esistenza di un abuso, si deve ritenere che una normativa come quella di cui al procedimento principale, che impone un simile obbligo, sia sproporzionata.
- 65 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.

Sulle spese

- 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) **Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società.**
- 2) **Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.**

Firme

* [Lingua processuale: il polacco.](#)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 4 maggio 2017 ([1](#))

Causa C-106/16

Polbud -Wykonawstwo sp. z o.o. in liquidazione

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]

«Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Ambito di applicazione – Trasformazione transfrontaliera – Trasferimento della sede sociale di una società in un altro Stato membro senza trasferimento della sede effettiva – Domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese dello Stato membro di origine – Requisito dello scioglimento e della liquidazione della società – Tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori – Proporzionalità»

I – Introduzione

1. La libertà di stabilimento osta alle disposizioni di uno Stato membro che impediscono a una società costituita in base alla sua normativa di trasformarsi in una società conformemente al diritto di un altro Stato membro?
2. È questa essenzialmente la questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi nell'ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa si pone alla luce dell'intenzione manifestata da una società polacca a responsabilità limitata di acquisire la forma di una società di diritto lussemburghese mantenendo la propria identità giuridica. La cancellazione della società dal registro delle imprese polacco, necessaria ai fini della realizzazione dell'intenzione suddetta, è tuttavia preclusa dalla normativa di tale Stato membro che, a tal fine, richiede la liquidazione e lo scioglimento previ della società.
3. In tale contesto, la Corte ha l'occasione di precisare la portata dell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento e di chiarire una questione di fondamentale importanza. Si tratta di stabilire, infatti, se la suddetta libertà fondamentale riconosca a una società, costituita in base alla normativa di uno Stato membro, non soltanto la libera scelta del luogo in cui svolgere la propria attività economica all'interno dell'Unione ma anche, indipendentemente da essa, il diritto di modificare a livello transfrontaliero la propria forma giuridica.
4. La causa integrerà quindi ulteriormente la serie di ben note sentenze della Corte sulla mobilità transfrontaliera delle società ([2](#)). Ben pochi sono, infatti, i settori del diritto dell'Unione che risvegliano in modo analogo l'interesse della dottrina e che sono stati trattati con una simile intensità. Visto il

quantitativo impressionante di pubblicazioni in materia (3), per citare Karl Valentin (4), si potrebbe aggiungere: «È stato già detto tutto, ma non da tutti».

5. La Corte è quindi chiamata a pronunciarsi nuovamente.

II – Contesto normativo

A – *Diritto dell'Unione*

6. Il contesto normativo dell'Unione è determinato dalla libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE.

B – *Diritto nazionale*

7. L'articolo 270 del Kodeks spółek handlowych (Codice delle società commerciali polacco; in prosieguo: il «KSH») così dispone:

«La società si scioglie:

(...)

2. con l'adozione da parte dei soci della delibera di scioglimento della società o di trasferimento della relativa sede all'estero, risultante da un verbale redatto da un notaio;

(...)».

8. L'articolo 272 del KSH così recita:

«Lo scioglimento della società avviene dopo il compimento della liquidazione, nel momento della cancellazione della società dal registro».

9. L'articolo 288, paragrafo 1, del KSH stabilisce che il bilancio di chiusura della società è pubblicato dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci e al termine della procedura di liquidazione presso la sede della società ed è depositato presso il giudice competente alla tenuta del registro unitamente alla domanda di cancellazione della società dal registro. Quale data di riferimento si considera il giorno precedente la ripartizione del patrimonio residuo dopo la soddisfazione dei creditori o la costituzione di garanzie a loro favore.

10. Gli articoli da 551 a 568 del KSH disciplinano la trasformazione delle società. In tale contesto, l'articolo 562, paragrafo 1, del KSH, stabilisce che la trasformazione di una società di capitali richiede una delibera corrispondente dell'assemblea dei soci o dell'assemblea generale.

11. L'articolo 17 dell'Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (legge del 4 febbraio 2011 – diritto internazionale privato; in prosieguo: la «legge sul diritto internazionale privato») dispone per estratto quanto segue:

«1. La persona giuridica è soggetta alla legge dello Stato in cui ha sede.

2. Tuttavia, qualora la legge di cui al paragrafo 1 indichi come applicabile la legge dello Stato in base alla quale la persona giuridica è stata costituita, si applica la legge di tale Stato.

(...)».

12. L'articolo 19 della legge sul diritto internazionale privato così recita:

«1. Al momento del trasferimento della sede in un altro Stato, la persona giuridica è soggetta alla legge di detto Stato. La personalità giuridica acquisita nello Stato della sede precedente è conservata qualora ciò sia previsto dalla legge di ciascuno degli Stati interessati. Il trasferimento della sede all'interno dello Spazio economico europeo non comporta la perdita di personalità giuridica.

2. La fusione di persone giuridiche aventi sedi in Stati diversi richiede il rispetto dei requisiti determinati dalle leggi di tali Stati».

III – Controversia principale e procedimento dinanzi alla Corte

13. La Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. (in prosieguo: la «Polbud») è una società a responsabilità limitata di diritto polacco con sede a Łącko. Il 30 settembre 2011 i suoi soci deliberavano di trasferire la «sede della società» ai sensi dell'articolo 270, punto 2, del KSH nel Granducato di Lussemburgo. Il luogo dell'esercizio effettivo dell'attività economica restava invariato.

14. Alla luce di tale decisione, il 19 ottobre successivo la Polbud adiva il giudice competente incaricato della tenuta del registro delle imprese chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione. Detta apertura veniva annotata nel registro di cui trattasi in data 26 ottobre 2011 e veniva nominato un liquidatore.

15. Il 28 maggio 2013 l'assemblea dei soci della Polbud concordava dinanzi a un notaio in Rambrouch (Lussemburgo) di dare attuazione alla delibera di settembre 2011 sullo spostamento della sede e di trasferire la sede della società in Lussemburgo a decorrere da detto giorno senza cessazione della sua personalità giuridica o costituzione di una nuova persona giuridica. Inoltre si stabiliva, segnatamente, di acquisire la forma giuridica di una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, di modificare la denominazione in Consoil Geotechnik S.à.r.l. (in prosieguo: la «Consoil») e di redigere ex novo l'atto costitutivo. Sulla base di tali premesse, il 14 giugno 2013 la Consoil è stata iscritta nel registro delle imprese del Lussemburgo (5).

16. Il successivo 24 giugno la Polbud presentava quindi domanda di cancellazione dal registro delle imprese al giudice incaricato della tenuta di quest'ultimo in Polonia. Essa non ottemperava al provvedimento del giudice con cui veniva richiesta la produzione delle prove, a tal fine necessarie, in merito allo scioglimento e alla liquidazione della società, ma invocava piuttosto il trasferimento della sede della società in Lussemburgo e il mantenimento della società in base al diritto di detto Stato membro.

17. Il giudice incaricato della tenuta del registro delle imprese respingeva la domanda con ordinanza del 19 settembre 2013. Le impugnazioni proposte avverso tale provvedimento non trovavano accoglimento né in primo grado né in appello.

18. Con ricorso per cassazione del 4 giugno 2014 la società adiva infine il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). A suo dire, con il trasferimento in Lussemburgo essa avrebbe perso lo status di società di diritto polacco divenendo una società di diritto lussemburghese. La procedura di liquidazione si sarebbe conclusa in tale data e la società avrebbe dovuto essere cancellata dal registro polacco.

19. Il Sąd Najwyższy si chiede se il rifiuto di procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese per mancato soddisfacimento dei requisiti a tal fine richiesti dalla normativa polacca contrasti con la libertà di stabilimento riconosciuta dal diritto dell'Unione. Pertanto, in data 22 ottobre 2015, esso ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1) Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a che uno Stato membro in cui è stata costituita una società commerciale (società a responsabilità limitata) applichi le disposizioni di diritto nazionale che subordinano la cancellazione dal registro allo scioglimento della società in esito alla messa in liquidazione, qualora la società abbia formato oggetto, in un altro Stato membro, di ricostituzione sulla base di una delibera dei soci di continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato di costituzione.

In caso di risposta negativa:

2) Se gli articoli 49 e 54 TFUE possano essere interpretati nel senso che l'obbligo, risultante dalle disposizioni di diritto nazionale, di espletare la procedura di liquidazione della società – consistente nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e liquidare il patrimonio della società, soddisfare i creditori o fornire loro garanzie,

depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti – la quale precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro, costituisce una misura adeguata, necessaria e proporzionata a un interesse pubblico meritevole di tutela, qual è la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori della società migrante.

- 3) Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le restrizioni alla libertà di stabilimento includono l'ipotesi in cui una società, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo Stato senza cambiare la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione.

20. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e la Commissione europea. All'udienza tenutasi il 6 marzo 2017 hanno partecipato le suddette parti del procedimento, ad eccezione della Repubblica portoghese, oltre alla Polbud e alla Repubblica federale di Germania.

IV – Analisi

21. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'intenzione della Polbud di modificare la propria forma giuridica in una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese. Posto che il Lussemburgo, alla stregua di tutti gli altri Stati membri, richiede il presupposto della presenza di una sede sociale sul proprio territorio ai fini della costituzione e del mantenimento di società in base alla normativa nazionale, un siffatto intento è necessariamente connesso al trasferimento della sede sociale (6). Tale trasferimento sembra peraltro essere intervenuto con l'iscrizione della Consoil nel registro delle imprese del Lussemburgo (7).

22. Stando alla terminologia impiegata dalla Corte, sussiste una trasformazione transfrontaliera, espressione indicante la trasformazione di una società in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro che è stata costituita in base ad esso (8).

23. La riuscita di una siffatta trasformazione dipende, in linea di principio, sia dall'ordinamento giuridico dello Stato membro di origine sia da quello dello Stato membro ospitante. La sentenza VALE (9) verteva, ad esempio, sul fatto che lo Stato membro ospitante, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non ammetteva le trasformazioni transfrontaliere. Il caso di specie riguarda invece ostacoli posti dallo Stato membro di origine. Le disposizioni polacche non permettono infatti di cancellare dal registro delle imprese la Polbud, la cui personalità giuridica dovrebbe proseguire in capo alla Consoil, senza una previa liquidazione e un previo scioglimento.

24. In prosieguo occorre essenzialmente chiarire se la libertà di stabilimento osti a un approccio siffatto. La peculiarità del caso di specie consiste nel fatto che, secondo quanto esposto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la trasformazione transfrontaliera non è accompagnata da una modifica del fulcro dell'attività commerciale della società. Il giudice del rinvio si chiede se, in un contesto siffatto, trovi applicazione la libertà di stabilimento (terza questione), se sussista una restrizione (prima questione) e se essa possa eventualmente essere giustificata (seconda questione).

A – Sulla terza questione pregiudiziale

25. La terza questione pregiudiziale – formulata in modo leggermente ambiguo – rimanda all'ambito di applicazione della libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE e deve essere affrontata per prima. Se, infatti, una trasformazione transfrontaliera come quella prevista nella fattispecie non dovesse ricadere nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento, le altre questioni – vertenti sulla sussistenza di una restrizione e di una giustificazione - non si porrebbero proprio.

26. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se rientri nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento un'operazione con cui una società costituita in base al diritto di uno Stato membro, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo paese senza cambiare la «sede dello stabilimento principale» – vale a dire,

ricorrendo alla terminologia impiegata dalla Corte nella sentenza Cartesio ([10](#)), la *sede effettiva* – che resta nello Stato membro di origine.

27. Secondo la giurisprudenza della Corte, le operazioni di trasformazione delle società rientrano, in linea di principio, tra le attività economiche per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto della libertà di stabilimento ([11](#)). Ciò non significa, tuttavia, che tali operazioni debbano ricadere in termini generali nell'ambito di applicazione della suddetta libertà fondamentale. È necessario invece che siano sempre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49 TFUE. In base alla disposizione di cui trattasi sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, fermo restando che le società validamente costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri ai sensi dell'articolo 54 TFUE.

28. Occorre dunque esaminare se la Polbud debba essere considerata una società ai sensi dell'articolo 54 TFUE e possa così richiamarsi alla libertà di stabilimento (v. sul punto sub 1) e se la trasformazione prevista nel caso in esame sia connessa a uno stabilimento in un altro Stato membro (v. sul punto sub 2).

1. Società ai sensi dell'articolo 54 TFUE

29. Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 54 TFUE, la questione se l'articolo 49 TFUE si applichi a una società che invoca la libertà di stabilimento costituisce una questione preliminare che può trovare risposta solo nel diritto nazionale. Gli Stati membri dispongono infatti della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status ([12](#)).

30. Alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge polacca sul diritto internazionale privato si potrebbe dubitare che la Polbud, a seguito del trasferimento della sua sede sociale in Lussemburgo, continui ad essere una società polacca e, in quanto tale, possa invocare la libertà di stabilimento. Infatti, in base alla disposizione succitata, una persona giuridica è soggetta alla legge dello Stato in cui ha sede. Secondo quanto riferito dalla Polonia in sede di udienza, il legislatore polacco non ha voluto specificare la nozione di «sede». Qualora però si intenda la sede sociale, ciò dovrebbe implicare che la Polbud non può più essere considerata una società di diritto polacco.

31. Tuttavia, si tratta di un aspetto che compete al giudice del rinvio chiarire e che può essere tralasciato nel caso in questione, dal momento che detto giudice non dubita che la Polbud possa richiamarsi alla libertà di stabilimento.

2. Stabilimento in un altro Stato membro

32. Occorre poi esaminare se vi sia uno stabilimento in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 49 TFUE.

33. Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di stabilimento è molto ampia e implica la possibilità di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di un altro Stato membro e di trarne vantaggio ([13](#)). A tal fine è necessario che sia assicurata una presenza permanente nello Stato membro ospitante accertabile tramite elementi oggettivi e verificabili ([14](#)).

34. Nel precisare la nozione di stabilimento, la Corte ha inoltre sottolineato che essa implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in detto Stato membro ([15](#)). Nella sua giurisprudenza più recente la Corte ne ha desunto che tale nozione presuppone un insediamento *effettivo* nello Stato membro ospitante e l'esercizio quivi di un'*attività economica reale* ([16](#)). Tuttavia, ad oggi, la Corte ha preso in considerazione il criterio del processo di effettivo stabilimento solo rispetto alla sussistenza di una restrizione ([17](#)) o di una giustificazione ([18](#)) di misure restrittive.

35. Tuttavia, se da un lato lo stabilimento costituisce pacificamente un requisito di applicazione della libertà di stabilimento e, dall'altro, la nozione di stabilimento implica - secondo una giurisprudenza consolidata - un insediamento effettivo nello Stato membro ospitante e l'esercizio di un'attività economica reale, l'ambito di applicazione della libertà di stabilimento dovrebbe ricomprendere, di conseguenza, solo le operazioni collegate con uno stabilimento inteso quale effettivo insediamento.

36. Alla luce dell'interpretazione estensiva fornita dalla Corte in merito alla nozione di stabilimento, è sufficiente a tal fine la sussistenza di una certa infrastruttura nello Stato membro ospitante che consenta di esercitarvi in maniera stabile e continuativa un'attività economica (19). In base alla giurisprudenza, inoltre, è anche sufficiente il mero intento di realizzare un tale stabilimento (20).

37. Per quanto attiene al caso di specie, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il fulcro delle attività commerciali della Polbud restava in Polonia. Ciò non esclude, tuttavia, che la società svolga in Lussemburgo attività integranti un effettivo stabilimento ai sensi della giurisprudenza o che essa intenda ivi realizzare uno stabilimento siffatto. Se così fosse, occorrerebbe riconoscere l'applicabilità della libertà di stabilimento (21).

38. Se la Polbud mira invece unicamente a ottenere una modifica del diritto societario ad essa applicabile, è esclusa ogni applicazione della libertà di stabilimento. Quest'ultima, infatti, se è pur vero che accorda agli operatori economici dell'Unione la libertà di scegliere il luogo in cui svolgere la propria attività economica, non concede la scelta del diritto ad essi applicabile. Pertanto, la trasformazione transfrontaliera rientra nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento non quale obiettivo in sé, ma solo se collegata a un effettivo stabilimento.

— Sulla sentenza Cartesio

39. Nulla di diverso emerge, in particolare, dalla sentenza Cartesio (22). Da una parte, la Corte aveva ivi stabilito che gli Stati membri possono non consentire alle società soggette al loro diritto nazionale di conservare tale status qualora trasferiscano la sede nel territorio di un altro Stato membro e sopprimano in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione (23). Dall'altra – come indicato dalla Corte in un obiter dictum - l'ipotesi di trasferimento della sede di una società senza cambiamento della normativa cui è soggetta deve essere distinta da quella relativa al trasferimento di una società appartenente a uno Stato membro verso un altro Stato membro con cambiamento del diritto nazionale applicabile, ove la società si converte in una forma societaria soggetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui si è trasferita (24).

40. Tali considerazioni non possono essere interpretate nel senso che la Corte abbia inteso ricondurre nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento trasformazioni transfrontaliere a prescindere da ogni effettivo processo di stabilimento. Un esame complessivo delle sue considerazioni suggerisce piuttosto che essa abbia voluto distinguere tra il trasferimento della sede effettiva privo di una modifica del diritto applicabile alla società interessata da un trasferimento accompagnato da una siffatta modifica. Tale conclusione s'impone, da un lato, già in considerazione del fatto che l'obiter dictum della Corte deve essere inteso alla luce dell'assunto principale che lo precede e, dall'altro, in quanto la sentenza citata verte essenzialmente sul trasferimento della sede effettiva di una società (25).

— Sulle sentenze Centros e Inspire Art

41. Non vi è inoltre alcuna contraddizione con le sentenze Centros (26) e Inspire Art (27). Infatti, nella misura in cui la Polbud, quale società costituita in base al diritto di uno Stato membro, intendesse soltanto svolgere un'attività economica in un altro Stato membro, ciò corrisponderebbe certamente alla situazione che la Corte, nelle sentenze citate, ha valutato in conclusione come compatibile con la libertà di stabilimento. Tuttavia occorre operare una distinzione. Nelle suddette cause la Corte ha valutato la fattispecie dalla prospettiva di una società costituita in uno Stato membro che, a sua volta, intendeva stabilirsi in un altro Stato membro, ossia lo Stato di residenza dei soci. Per contro, le considerazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale suggeriscono che il caso di specie si riferisca a una società già esistente che intende semplicemente modificare la propria veste giuridica.

42. Una conclusione diversa non è giustificata neppure dall'intervenuta registrazione in Lussemburgo di una società – la Consoil - con il dichiarato obiettivo di subentrare nella personalità giuridica della Polbud. Nell'ottica della Polonia, tale aspetto non può essere dirimente. Come sottolineato dalla Corte, infatti, la trasformazione transfrontaliera di società presuppone la *consecutiva* applicazione di due diritti nazionali (28). In senso figurato, la Polbud si trova così certamente con un piede già in Lussemburgo mentre l'altro continua ad essere invece in Polonia.

3. Conclusione intermedia

43. Occorre quindi rispondere alla terza questione pregiudiziale affermando che la libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE trova applicazione rispetto a un'operazione nell'ambito della quale una società costituita in base al diritto di uno Stato membro, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo Stato a condizione che vi sia o si intenda realizzare un insediamento effettivo della società interessata in tale Stato membro per esercitarvi un'attività economica reale. Resta impregiudicata la facoltà dello Stato membro di cui trattasi di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status.

B – Sulla prima questione pregiudiziale

44. Qualora esista in Lussemburgo un insediamento effettivo della Polbud, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare, occorre poi analizzare la prima questione pregiudiziale. Con essa si intende chiarire se sussista una restrizione alla libertà di stabilimento quando la cancellazione della società interessata dal registro delle imprese dello Stato di origine, necessaria ai fini di una trasformazione transfrontaliera, è subordinata alla sua previa liquidazione e al suo previo scioglimento.

45. Secondo una giurisprudenza costante, vanno considerate come restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che ne vietano, ostacolano o scoraggiano l'esercizio (29).

46. In base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il trasferimento della sede di una società polacca all'interno dell'Unione non comporta, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della legge sul diritto internazionale privato, la perdita della personalità giuridica. Anche la modifica della legge applicabile alla società non inciderebbe sull'identità del soggetto interessato. Il diritto polacco ammette pertanto, in linea di principio, che la personalità giuridica della Polbud possa continuare attraverso la Consoil. Nel contempo però la decisione di trasferire la sede all'estero comporta, a norma dell'articolo 270, punto 2, del KSH, in combinato disposto con l'articolo 272 del KSH, lo scioglimento della società a seguito della sua liquidazione.

47. Il diniego da parte delle autorità polacche di cancellare la Polbud dal registro delle imprese senza una previa liquidazione e un previo scioglimento impedisce tuttavia di procedere alla trasformazione transfrontaliera. Sussiste quindi una restrizione alla libertà di stabilimento (30).

48. Occorre quindi rispondere alla prima questione pregiudiziale affermando che, qualora una società costituita in base al diritto di uno Stato membro si sia effettivamente insediata o intenda insediarsi in un altro Stato membro al fine di esercitarvi un'attività economica reale e si trasformi in una società conformemente al diritto di detto Stato membro, l'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che ne subordinano la cancellazione dal registro delle imprese dello Stato membro di origine al suo previo scioglimento in esito alla messa in liquidazione integra una restrizione alla libertà di stabilimento.

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

49. In conclusione, resta quindi da esaminare la seconda questione, essenzialmente intesa ad accertare se l'obbligo di espletare una procedura di liquidazione costituisca una misura adeguata per tutelare i creditori, i soci di minoranza e i lavoratori di una società soggetta a trasformazione transfrontaliera.

50. Il giudice del rinvio chiarisce che la procedura di liquidazione consiste, concretamente, nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e liquidare il patrimonio della società, soddisfare i creditori o fornire loro garanzie, depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti. Essa precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro.

51. A prescindere dai casi citati negli articoli 51 e 52 TFUE, secondo giurisprudenza consolidata, restrizioni alla libertà di stabilimento sono ammesse solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Esse devono essere altresì idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo (31).

52. In prosieguo esaminerò, in primis, l'eccezione sollevata dalla Polonia, secondo cui il requisito della liquidazione della società sarebbe giustificato già da motivi connessi alla lotta alle pratiche abusive (v., sul punto, sub 1). Successivamente mi dedicherò agli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori citati dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale (v., sul punto, sub 2).

1. Sulla lotta alle pratiche abusive

53. Secondo la Polonia, la trasformazione controversa nel caso di specie costituirebbe una costruzione artificiosa non giustificata da ragioni di carattere economico. La liquidazione della società integrerebbe una misura adeguata per impedire alle imprese di aggirare la normativa interna.

54. Muovendo dalla premessa secondo la quale la Polbud intende ottenere soltanto una modifica della legge ad essa applicabile, le argomentazioni svolte dalla Polonia risultano superflue. Infatti, come osservato supra, tale ipotesi non rientrerebbe a priori nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece detta libertà fosse applicabile in ragione dell'esercizio di attività economiche reali nello Stato membro ospitante, allora non è possibile aderire alla posizione della Polonia.

55. Pur essendo pacifico che nessuno può avvalersi abusivamente delle norme del diritto dell'Unione (32), l'obbligo generale di espletamento di una procedura di liquidazione eccede quanto necessario al fine di evitare siffatte pratiche ed equivale, in definitiva, a un'inammissibile presunzione generale dell'esistenza di una pratica abusiva (33). In caso di trasformazione transfrontaliera compiuta per scopi illeciti nel singolo caso, gli Stati membri restano liberi di adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi (34).

2. Sulla tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori

56. Gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori costituiscono ragioni imperative d'interesse generale (35). Non risulta però che l'obbligo di espletamento di una procedura di liquidazione sia idoneo a tutelare gli interessi dei suddetti gruppi. Le trasformazioni transfrontaliere sono invece in tal modo limitate o impedito anche quando i suddetti interessi non sono minacciati (36).

57. Una misura siffatta risulta invece addirittura controproducente. Infatti, come indicato dal giudice del rinvio, la procedura di liquidazione mira, in definitiva, a far cessare l'esistenza della società quale persona giuridica. Essa comporta dunque la perdita, da parte dei creditori privati della società, della loro precedente controparte contrattuale, la risoluzione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti e l'obbligo per i soci di minoranza, alla pari degli altri soci, di rifarsi sull'attivo residuo della liquidazione.

58. Ciò non implica però, al contrario, che uno Stato membro non possa subordinare le trasformazioni transfrontaliere a condizioni e oneri a tutela di interessi generali. Tali misure devono tuttavia soddisfare il principio di proporzionalità. In prosieguo esaminerò, a tal proposito, la situazione - rispettivamente - dei creditori (v., sul punto, sub a), dei soci di minoranza (v., sul punto, sub b) e dei lavoratori (v., sul punto, sub c).

a) Sulla tutela dei creditori

59. Per quanto attiene alla tutela dei creditori possono assumere rilievo soltanto gli interessi dei creditori sociali preesistenti. Infatti, a partire dal momento in cui la Polbud – a seguito della trasformazione transfrontaliera – inizierà ad operare anche in Polonia con la veste giuridica di una società lussemburghese, risulterà evidente per i potenziali creditori che i rapporti interni ed esterni della società non sono disciplinati dal diritto polacco (37).

60. Sussiste tuttavia il rischio che gli interessi dei creditori preesistenti siano pregiudicati dalla trasformazione. In particolare, la società potrebbe essere soggetta in futuro a regole meno rigorose relativamente a protezione del capitale e responsabilità. In considerazione di quanto precede, non vi sarebbe nulla da contestare se tali creditori potessero esigere adeguate garanzie, purché dimostrino che la trasformazione compromette il soddisfacimento dei loro crediti pregressi (38).

61. Non convince l'eccezione sollevata dalla Polonia la quale afferma, in aggiunta, che la trasformazione comporterebbe anche un aggravamento della posizione dei creditori sotto il profilo processuale, osservando al riguardo che essi dovrebbero agire nei confronti della società dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Se infatti, come si evince dalle indicazioni del giudice del rinvio, la sede effettiva della società resta in Polonia, si deve ritenere che essa possa ancora essere ivi convenuta (39).

b) Sulla tutela dei soci di minoranza

62. La modifica della legge applicabile alla società potrebbe inoltre ledere la posizione di quei soci che si sono eventualmente opposti senza successo alla trasformazione. È infatti possibile che l'applicazione di una nuova normativa comporti una modifica dei diritti e degli obblighi degli interessati. In tali circostanze sembra opportuno permettere ai soci interessati di porre fine alla propria partecipazione nella società a fronte del riconoscimento di un'equa indennità (40).

c) Sulla tutela dei lavoratori

63. Infine, per quanto attiene alla tutela degli interessi dei lavoratori occorre premettere, da un lato, che tale aspetto non è stato ulteriormente discusso né dal giudice del rinvio, né dalle parti del procedimento. Dall'altro, nel caso della Polbud non vi è poi alcun elemento indicante uno spostamento di posti di lavoro o la riduzione dell'organico.

64. La trasformazione e il trasferimento della sede sociale della società ad essa connesso potrebbero tuttavia incidere su determinati diritti dei lavoratori collegati alla suddetta sede. Ci si riferisce soprattutto alla cogestione aziendale, vale a dire alla partecipazione nella direzione dell'impresa (41). La normativa applicabile alla società a seguito della trasformazione potrebbe riconoscere ai lavoratori diritti di partecipazione più limitati.

65. Sotto questo profilo, una trasformazione transfrontaliera non si differenzia nei suoi possibili effetti sui diritti dei lavoratori da una fusione transfrontaliera (42). Quest'ultima è stata specificamente disciplinata dal legislatore dell'Unione con la direttiva 2005/56/CE (43) che, nel suo articolo 16, contiene una disciplina speciale diretta a tutelare gli interessi dei lavoratori volta essenzialmente al raggiungimento di una soluzione negoziata. Alla luce di quanto precede, non vi è motivo di dubitare che lo Stato membro di origine di una società che procede a una trasformazione transfrontaliera possa pretendere il rispetto di indicazioni corrispondenti.

3. Conclusione intermedia

66. Sulla base delle considerazioni esposte occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che l'obbligo generale di espletare una procedura di liquidazione non costituisce una misura adeguata per tutelare i creditori, i soci di minoranza e i lavoratori di una società soggetta a trasformazione transfrontaliera.

V – Conclusione

67. Alla luce delle considerazioni suesposte propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nei seguenti termini:

1. La libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE trova applicazione rispetto a un'operazione nell'ambito della quale una società costituita in base al diritto di uno Stato membro, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo Stato a condizione che vi sia o si intenda realizzare un insediamento effettivo della società interessata in tale Stato membro per esercitarvi un'attività economica reale. Resta impregiudicata la facoltà dello Stato membro di cui trattasi di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status.
2. Qualora una società costituita in base al diritto di uno Stato membro si sia effettivamente insediata o intenda insediarsi in un altro Stato membro al fine di esercitarvi un'attività economica reale e si trasformi in una società conformemente al diritto di detto Stato membro, l'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che ne subordinano la cancellazione dal registro delle imprese dello Stato membro di origine al suo previo scioglimento in esito alla messa in liquidazione integra una restrizione alla libertà di stabilimento.
3. L'obbligo generale di espletare una procedura di liquidazione non costituisce una misura adeguata per tutelare i creditori, i soci di minoranza e i lavoratori di una società costituita in base al diritto di uno Stato membro che si trasforma in una società conformemente al diritto di un altro Stato membro.

1 Lingua originale: il tedesco.

2 – Sentenze del 27 settembre 1988, *Daily Mail e General Trust* (81/87, EU:C:1988:456); del 9 marzo 1999, *Centros* (C-212/97, EU:C:1999:126); del 5 novembre 2002, *Überseering* (C-208/00, EU:C:2002:632); del 30 settembre 2003, *Inspire Art* (C-167/01, EU:C:2003:512); del 13 dicembre 2005, *SEVIC Systems* (C-411/03, EU:C:2005:762); del 16 dicembre 2008, *Cartesio* (C-210/06, EU:C:2008:723), e del 12 luglio 2012, *VALE* (C-378/10, EU:C:2012:440). Ad oggi l'ambito di cui trattasi non è stato disciplinato più in dettaglio neppure a livello di diritto derivato; tuttavia, v. direttiva 2005/56/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1) e regolamento n. 2157/2001, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294, pag. 1).

3 – Detratti i doppi conteggi, la banca dati della giurisprudenza della Corte segnala attualmente non meno di 559 pubblicazioni scientifiche che si occupano direttamente delle sentenze guida di cui alla nota 2 (v. curia.europa.eu).

4 – Comico bavarese, nonché cabarettista, autore e creatore di innumerevoli battute (1882-1948).

5 – V. Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo [*Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*], *Recueil des Sociétés et Associations*, C – N. 1841 del 31 luglio 2013, pagg. da 88334 a 88342.

6 – I tentativi di pervenire a una disciplina di diritto derivato dei trasferimenti di sede transfrontalieri nell'ambito della quattordicesima direttiva in materia di diritto societario sono rimasti, ad oggi, senza esito. Nella sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (P7_TA(2012)0259), il Parlamento europeo ha rinnovato il proprio invito alla Commissione di presentare una corrispondente proposta legislativa. Nella sua comunicazione del 12 dicembre 2012 («Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario», COM[2012] 740 final) la Commissione ha essenzialmente riconosciuto l'importanza della questione avviando in seguito una procedura di consultazione (v. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/docs/summary-of-responses_en.pdf). A quanto consta, finora non sono stati compiuti ulteriori passi.

- [7](#) – Un risultato analogo sotto il profilo funzionale potrebbe tutt'al più essere raggiunto, in linea con la direttiva 2005/56/CE (citata alla nota 2), attraverso una fusione transfrontaliera. In tal modo si perviene tuttavia allo scioglimento del soggetto di diritto incorporato senza che sia garantita la sua identità giuridica (v. articolo 2, punto 2, della direttiva).
-
- [8](#) – V. sentenza del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punti 19 e 23).
-
- [9](#) – V. sentenza del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440).
-
- [10](#) – V. sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punto 47).
-
- [11](#) – Sentenze del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 24), e del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems (C-411/03, EU:C:2005:762, punto 19).
-
- [12](#) – V. sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punti 109 e 110); del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punti 26 e 27), e del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punti 28 e 29).
-
- [13](#) – V. sentenze del 21 giugno 1974, Reyners (2/74, EU:C:1974:68, punto 21); del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, EU:C:1995:411, punto 25); del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04, EU:C:2006:568, punto 18), e del 26 ottobre 2010, Schmelz (C-97/09, EU:C:2010:632, punto 37).
-
- [14](#) – V. sentenze del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04, EU:C:2006:568, punto 19), e del 26 ottobre 2010, Schmelz (C-97/09, EU:C:2010:632, punto 38).
-
- [15](#) – Sentenze del 25 luglio 1991, Factortame e a. (C-221/89, EU:C:1991:320, punto 20), e del 4 ottobre 1991, Commissione/Regno Unito (C-246/89, EU:C:1991:375, punto 21).
-
- [16](#) – V. sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 54); del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 34), e del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, punto 51).
-
- [17](#) – V. sentenze del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 34), e del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, punto 51).
-
- [18](#) – Sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 54).
-

[19](#) – V. sentenza dell'11 dicembre 2003, Schnitzer (C-215/01, EU:C:2003:662, punto 32). Nel singolo caso può essere sufficiente la locazione di locali ad uso professionale; v. sentenze del 18 giugno 1985, Steinhauser (197/84, EU:C:1985:260, punto 16) e del 4 dicembre 1986, Commissione/Germania (205/84, EU:C:1986:463, punto 21). La mera registrazione nel paese di stabilimento non è invece sufficiente; v. sentenza del 25 luglio 1991, Factortame e a. (C-221/89, EU:C:1991:320, punto 21).

[20](#) – V. sentenza del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 35).

[21](#) – Mi permetto in proposito di rimandare alle considerazioni svolte dalla rappresentante della Polbud in udienza secondo cui la società, contrariamente a quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, si sarebbe integralmente spostata in Lussemburgo e non svolgerebbe più alcuna attività economica in Polonia. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare in modo definitivo tale aspetto.

[22](#) – Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723).

[23](#) – Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punto 110).

[24](#) – Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punto 111).

[25](#) – V. punto 47 della sentenza.

[26](#) – Sentenza del 9 marzo 1999, Centros (C-212/97, EU:C:1999:126).

[27](#) – Sentenza del 30 settembre 2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512).

[28](#) – V. sentenza del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 37).

[29](#) – V. sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, EU:C:1995:411, punto 37); del 17 ottobre 2002, Payroll e a. (C-79/01, EU:C:2002:592, punto 26); del 5 ottobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, EU:C:2004:586, punto 11); del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 36), e del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972, punto 48).

[30](#) – V. in questo senso sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punti 112 e segg.).

[31](#) – V. sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, EU:C:1995:411, punto 37); del 15 maggio 1997, Futura Participations e Singer (C-250/95, EU:C:1997:239, punto 26); del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 47); del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 42), e del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis

(C-201/15, EU:C:2016:972, punto 61). V. anche sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punto 113).

[32](#) – V. sentenze del 12 maggio 1998, Kefalas e a. (C-367/96, EU:C:1998:222, punto 20); del 23 marzo 2000, Diamantis (C-373/97, EU:C:2000:150, punto 33); del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121, punto 68); del 13 marzo 2014, SICES e a. (C-155/13, EU:C:2014:145, punto 29), e del 28 luglio 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, punto 37).

[33](#) – V. in questo senso sentenze del 4 marzo 2004, Commissione/Francia (C-334/02, EU:C:2004:129, punto 27); del 9 novembre 2006, Commissione/Belgio (C-433/04, EU:C:2006:702, punto 35); del 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud (C-72/09, EU:C:2010:645, punto 34), e anche del 5 luglio 2012, SIAT (C-318/10, EU:C:2012:415, punto 38).

[34](#) – V. sentenza del 9 marzo 1999, Centros (C-212/97, EU:C:1999:126, punto 38).

[35](#) – V. sentenze del 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, EU:C:2002:632, punto 92); del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems (C-411/03, EU:C:2005:762, punto 28), e del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 39).

[36](#) – V. sentenze del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems (C-411/03, EU:C:2005:762, punto 30), e del 12 luglio 2012, VALE (C-378/10, EU:C:2012:440, punto 40).

[37](#) – V. sentenze del 9 marzo 1999, Centros (C-212/97, EU:C:1999:126, punto 36), e del 30 settembre 2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512, punto 135).

[38](#) – V., analogamente, articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110, pag. 1), e sentenza del 9 marzo 1999, Centros (C-212/97, EU:C:1999:126, punto 37).

[39](#) – Ciò vale, in ogni caso, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento «Bruxelles I bis»; GU L 351, pag. 1), v. articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo. La competenza internazionale dei giudici polacchi deve essere altresì riconosciuta ai fini nella normativa fallimentare poiché, nelle circostanze del caso di specie, il centro degli interessi principali della società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141, pag. 19), deve essere collocato in Polonia. V., in questo contesto, anche la sentenza del 10 dicembre 2015, Kornhaas (C-594/14, EU:C:2015:806).

[40](#) – V., in questo senso, articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142, pag. 12).

[41](#) – Di contro, la sede sociale di una società è normalmente irrilevante ai fini della portata dei diritti di partecipazione *aziendali*, ossia dei diritti finalizzati alla tutela di specifici interessi del personale.

[42](#) – V. considerando 13 della direttiva 2005/56/CE (cit. alla nota. 2).

[43](#) – Citata alla nota 2.